



Gli interventi sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e il caso ILVA

14 marzo 2020

La disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stata oggetto di vari interventi di carattere puntuale. Molti di essi hanno avuto carattere speciale, essendo rivolti alla gestione commissariale straordinaria del Gruppo ILVA. Per tale gestione commissariale è stata essenzialmente approntata una disciplina derogatoria alla disciplina ordinaria (di cui al D.L. n. 347/2003). Alcuni interventi puntuali, nell'attuale legislatura, hanno anche riguardato la gestione commissariale di Alitalia S.p.A.

Gli interventi sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria

L'istituto dell'**amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi** è stato introdotto dal [decreto-legge n. 26 del 1979](#), convertito dalla [legge n. 95 del 1979](#) (cosiddetta **legge Prodi**), accanto alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e concordato), per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico. Scopo della procedura era quello di **evitare le soluzioni liquidatorie che non tenessero conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell'impresa**, contrariamente alle procedure concorsuali tradizionali la cui funzione essenziale era invece quella di tutelare l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito. Infatti, l'amministrazione straordinaria introdotta dalla legge Prodi prevedeva l'intervento di uno o più commissari, sotto la vigilanza dell'allora Ministero dell'industria (ora Ministro dello Sviluppo economico) escludendo il fallimento dell'impresa.

Nata come strumento temporaneo ed eccezionale, volto a consentire la verifica delle situazioni aziendali più rilevanti e l'individuazione sulla base di criteri socio-economici, delle attività risanabili e di quelle da liquidare, la legge nel corso degli anni è stata oggetto di varie censure da parte degli organi comunitari, i quali in diverse occasioni ne hanno rilevato l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Le censure sono state superate nel 1999 con il [D.Lgs. n. 270 del 1999](#) (c.d. **legge Prodi-bis**), finalizzato a consentire una drastica riduzione della durata della procedura, ad orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale ed a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori.

Sulla disciplina generale dell'amministrazione straordinaria contenuta nella Prodi-bis si è innestata la **procedura speciale di ammissione immediata** (cd. **accesso diretto**) all'amministrazione straordinaria introdotta dalla "**Legge Marzano**" ([decreto-legge n. 347 del 2003](#) convertito con modificazioni in [Legge n. 39/2004](#)). Tale disciplina, emanata per far fronte al *crack* Parmalat, è stata ripetutamente modificata per consentirne l'applicazione ad altri casi con requisiti diversi, come ad esempio Alitalia e ILVA S.p.A.

In taluni casi, si sono state innestate su di essa previsioni specificamente dirette a società particolari quali Alitalia ed ILVA, in altri si è invece proceduto alla modifica esplicita delle norme generali regolative della procedura di amministrazione straordinaria, intervenendo sia sul [D.L. n. 347/2003](#), sia sul [D.Lgs. n. 270/1999](#).

Interventi derogatori e speciali sono stati adottati anche nel corso dell'attuale legislatura. Relativamente ad ILVA, si rinvia ai paragrafi successivi.

Per ciò che riguarda l'amministrazione straordinaria di **Alitalia S.p.A.**, è stato adottato dapprima il [decreto legge n. 38/2018](#), con misure urgenti per assicurare il completamento della **procedura di cessione dei**

complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A ed introduce specifici obblighi di comunicazione alle Camere da parte dei Commissari straordinari. Su Alitalia S.p.A. è poi intervenuto il [D.L. n. 135/2018](#), cd. "Decreto legge semplificazioni", che ha prorogato il termine per la restituzione del finanziamento a titolo oneroso concesso alla società, di 900 milioni di euro, stabilendo che la restituzione dello stesso dovesse avvenire entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e comunque non oltre il 30 giugno 2019. Il [D.L. n. 34/2019](#) è nuovamente intervenuto su tale disciplina, autorizzando il MEF a sottoscrivere quote del capitale della NewCo Nuova Alitalia entro un limite massimo pari agli interessi maturati sul prestito ricevuto da Alitalia. Quanto alla restituzione del prestito, il D.L. ha disposto che il rimborso avvenga nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Infine, il [D.L. n. 137/2019](#) (convertito in [Legge n. 2/2020](#)) autorizza la concessione di un finanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2019, a titolo oneroso e della durata di sei mesi, per le indifferibili esigenze gestionali della Società. Inoltre, il Decreto legge dispone che il programma della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia e delle altre società del gruppo sia integrato con un piano contenente le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali, funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di trasferimento dei complessi aziendali. Per approfondimenti, si rinvia al paragrafo "[La crisi e l'Amministrazione straordinaria di Alitalia](#)" del tema dell'attività parlamentare "[Il sistema aeroportuale e il trasporto aereo](#)".

L'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA

Con **Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015** [ILVA S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria](#) a norma dell'articolo 2, comma 2, del [D.L. n. 347/2003](#) (conv. in [legge n. 39/2004](#), cd. "Legge Marzano") e, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo D.L., dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano.

Con successivi **decreti del Ministero dello Sviluppo Economico** in data **20 febbraio 2015** e **17 marzo 2015** e da ultimo con **D.M. 5 dicembre 2016**, sono state via via ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e dichiarate insolventi con sentenze del Tribunale di Milano ai sensi del citato [D.L. 347/2003](#), anche le seguenti società facenti parte dello stesso gruppo societario:

- [Ilva Servizi Marittimi S.p.A.](#);
- [Ilvaform S.p.A.](#);
- [Innse Cilindri S.r.l.](#);
- [Sanac S.p.A.](#);
- [Taranto Energia S.r.l.](#);
- [Socova S.a.s.](#);
- [Tillet S.a.s.](#)
- [Partecipazioni industriali S.p.A.](#)

Sono stati **nominati i medesimi Commissari Straordinari** nominati per ILVA S.P.A.

ILVA S.p.A. dunque, in ragione dei suoi requisiti dimensionali occupazionali e di indebitamento, è stata assoggettata - e così le sopra citate altre società del gruppo - alla **procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria** (cd. accesso diretto) di cui al [D.L. n. 347/2003](#). Rispetto alla **procedura ordinaria** di ammissione all'amministrazione straordinaria delineata nel [D.Lgs. n. 270/1999](#), il [D.L. n. 347/2003](#) prevede, infatti, per imprese con almeno 500 lavoratori subordinati e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro, una semplificazione dell'ammissione alla procedura conservativa con un rafforzamento dei poteri riconosciuti all'autorità amministrativa e specifiche **funzioni del commissario straordinario** (o dei **commissari, fino a tre**, nei casi di particolare complessità: per ILVA ne sono stati nominati appunto tre).

Si consideri che, **per quanto non disposto diversamente** dal [D.L. n. 347/2003](#), si applicano all'amministrazione straordinaria delle società del gruppo le **norme** relative alla **procedura ordinaria**, di cui al [D.Lgs. n. 270/1999](#), in quanto compatibili.

Nel corso del tempo, sulla disciplina-quadro contenuta nel [D.L. n. 347/2003](#) e nel [D.Lgs. n. 270/1999](#), applicabile in via residuale e compatibile, si sono innestate **ulteriori disposizioni speciali introdotte da ulteriori provvedimenti d'urgenza** che sono intervenuti anche modificando la normativa "madre" contenuta nel [D.L. n. 347/2003](#). La gran parte degli interventi è stata adottata nel corso dell'attuale legislatura.

Il [D.L. n. 1/2015](#), ha, in particolare, disciplinato il **passaggio dalla gestione commissariale speciale di ILVA di cui al [D.L. n. 61/2013](#), alla nuova gestione commissariale** di amministrazione straordinaria ai sensi del [D.L. n. 347/2003](#).

Secondo l'[articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 1/2015](#), l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria ha determinato la **cessazione del commissariamento straordinario** di cui al [D.L. n. 61/2013](#), e l'organo commissariale **nominato per la procedura di amministrazione straordinaria** è anche **subentrato nei poteri** attribuiti per i piani e le **azioni di bonifica** previsti dal **Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria** di ILVA di cui al [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#), adottato in attuazione di quanto previsto dal citato [D.L. n. 61/2013](#). Pertanto, ai sensi della normativa vigente, il termine del programma dei Commissari straordinari coincide con il **termine di ultimazione del Piano ambientale di ILVA (2023, termine di scadenza dell'AIA)**, come [modificato e integrato](#) dal [D.P.C.M. del 29 settembre 2017](#) (pubblicato in [G.U. del 30 settembre 2017](#)).

In ragione della peculiare situazione di ILVA, anche le operazioni inerenti la **cessione dei beni aziendali**, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria sono state **strettamente correlate**, soprattutto a seguito dell'adozione del [D.L. n. 98/2016](#), **alla realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria** e sono state oggetto di ripetuti interventi, da ultimo con il [D.L. n. 244/2016](#) (cd. "milleproroghe").

Quanto alla cessione dei beni aziendali, si ricorda che in data 5 giugno 2017, il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha firmato il [decreto che autorizza i Commissari straordinari](#) a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo Ilva S.p.A ad *Am Investco Italy S.r.l.* (il cui capitale sociale risulta detenuto da *ArcelorMittal Italy Holding S.r.l.* (51%), *ArcelorMittal S.A.* (34%) e *Marcegaglia Carbon Steel S.p.A.* (15%)). L'offerta di *Am Investco Italy S.r.l.* prevede la realizzazione entro il 2023 degli interventi rientranti nel piano ambientale. La stipula del contratto di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva è intervenuta in data 28 giugno 2017.

Il contratto di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA - sospensivamente subordinato a diverse condizioni di efficacia: adozione piano ambientale (che è stato oggetto di impugnativa, ma senza sospensione di efficacia), controllo *antitrust* (la cui valutazione positiva con condizioni è intervenuta il [7 maggio 2018](#)) e adozione dell'accordo sindacale (quest'ultimo intervenuto il [6 settembre 2018](#)) - **è divenuto efficace il 1° novembre 2018**.

Quanto al **controllo antitrust della Commissione UE**, il **7 maggio 2018** la Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione di Ilva da parte di ArcelorMittal, il maggior produttore di prodotti piani in acciaio al carbonio d'Europa e del mondo. La legittimità dell'acquisizione è stata subordinata alla realizzazione di un ampio pacchetto di misure correttive, sotto forma di cessioni, quali la cessione da parte di ArcelorMittal :

- di un consistente insieme di attività produttive presenti in Belgio (Liegi), nella Repubblica ceca (Ostrava), in Lussemburgo (Dudelange), in Italia (Piombino), in Romania (Galati) e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (Skopje);
- un certo numero di attività di distribuzione localizzate in Francia e in Italia;
- di eliminare il gruppo Marcegaglia (un significativo concorrente italiano nel settore dei prodotti piani in acciaio al carbonio zincato) dal consorzio di acquisto di ILVA, impegnandosi anche a non acquistare quote del gruppo Marcegaglia nel quadro dell'operazione (cfr. [comunicato stampa della Commissione UE](#)).

Si evidenzia che in data **4 novembre 2019** la società **ArcelorMittal** ha **notificato ufficialmente ai commissari straordinari la volontà di recedere dal contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda del Gruppo ILVA stipulato in data 28 giugno 2017** come modificato in data 14 settembre 2018, divenuto efficace il 1° novembre 2018, e integrato in data 20 marzo 2019.

Recenti notizie di stampa informano di un **accordo** concluso il **4 marzo 2020** tra ILVA in amministrazione straordinaria e ArcelorMittal, finalizzato alla cessazione del contenzioso giudiziario tra le parti, alla modifica del contratto di affitto e acquisizione, nonché all'adozione di un nuovo piano industriale nell'ottica di una progressiva decarbonizzazione dell'impianto di Taranto.

Si vedano, a tale proposito, le dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri ([Comunicato stampa n. 39 del 4 marzo 2020](#)).

Per ulteriori approfondimenti sul punto, si rinvia al paragrafo del presente tema "Il Piano ambientale e la responsabilità per la sua attuazione".

Il Piano ambientale e la responsabilità per la sua attuazione

L'**emergenza ambientale** nell'area dell'**ILVA di Taranto** è stata affrontata inizialmente con l'emanazione del [D.L. 7 agosto 2012, n. 129](#), che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione dell'area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario.

Con il [D.L. n. 207/2012](#), l'ILVA è stata dichiarata stabilimento di interesse strategico nazionale e sono state dettate specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale e la commercializzazione dei prodotti.

Con il successivo [D.L. n. 61/2013](#) sono state dettate disposizioni volte a disciplinare – in via generale (all'art. 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (all'art. 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA. In particolare è stata disciplinata una specifica procedura per addivenire all'approvazione di un "**Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria**".

Tale **piano ambientale** (adottato con il [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#)) ha previsto le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA nonché, in attuazione dell'[art. 7 del D.L. 136/2013](#), la conclusione di tutti i procedimenti di riesame che discendono dall'AIA del 4 agosto 2011 e dall'AIA del 26 ottobre 2012.

Ai sensi del successivo [D.L. n. 1/2015](#), ILVA è stata ammessa alla **procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi** (il [D.L. n. 1/2015](#) ha a tal fine modificato la disciplina dei soggetti legittimati ad accedere alla procedura, contenuta nel [D.L. n. 347/2003](#))

L'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura concorsuale dell'**amministrazione straordinaria** ha determinato la **cessazione del commissariamento straordinario** di cui al [D.L. n. n. 61/2013](#), e l'organo commissariale nominato per la procedura di amministrazione straordinaria è subentrato nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di ILVA di cui al [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#)

I commissari Piero Gnudi, Corrado Carrubba ed Enrico Laghi, originariamente nominati con il D.M. Sviluppo economico 21 gennaio 2015, hanno successivamente presentato le loro dimissioni, con decorrenza 1° giugno 2019. Sono dunque stati nominati i nuovi Commissari, nelle persone di Francesco Ardito, Antonio Cattaneo e Antonio Lupo.

Ai commissari, e ai soggetti da questi funzionalmente delegati, è stata riconosciuta dallo stesso [D.L. n. 1/2015 \(articolo 2, comma 6\)](#) una sorta di "**immunità**" penale ed amministrativa per le condotte poste in essere in attuazione del c.d. Piano ambientale.

Successivamente all'emanazione del [D.L. n. 1/2015](#), con il [D.L. n. 191/2015](#) sono state dettate disposizioni principalmente finalizzate alla **cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA**, ed è stato, tra l'altro, fissato al 30 giugno 2017 il termine ultimo per l'attuazione del "Piano ambientale" (art. 1, comma 7).

Con il successivo [D.L. n. 98/2016](#), al fine di garantire la tutela ambientale nell'ambito del processo di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono state introdotte (mediante la modifica del comma 8 e l'inserimento dei nuovi commi da 8.1 a 8.3 dell'[articolo 1 del D.L. n. 191/2015](#)) disposizioni volte a porre in stretta correlazione la procedura di scelta del contraente con quella della realizzazione del "Piano ambientale".

Dunque, è stata **estesa all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa** a fronte di condotte da questi poste in essere in attuazione del medesimo Piano, con il limite temporale delle condotte poste in essere fino alla realizzazione del Piano stesso. Il termine per la realizzazione del Piano stato contestualmente prorogato fino ai 18 mesi successivi alla **data di entrata in vigore del decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle **modifiche** del "Piano ambientale", proposte dall'aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali di ILVA. Tale D.P.C.M., del [29 settembre 2017](#) è stato pubblicato nella G.U. del **30 settembre 2017**. Il termine dei 18 mesi per l'attuazione del Piano sarebbe dunque scaduto il 30 marzo 2019.

In proposito si ricorda che, il **5 giugno 2017** si è conclusa la procedura di **aggiudicazione** della procedura di **trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria alla società Arcelor Mittal InvestCo Italy s.r.l.** e - a seguito della presentazione, da parte della medesima società, della domanda di AIA - è stato emanato il [D.P.C.M. 29 settembre 2017](#) (pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2017) di approvazione delle modifiche al "piano ambientale" di cui al [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#).

E' però successivamente intervenuto l'art. 6, comma 10-*bis*, lettera a), del [D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#), che ha prorogato il termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale, collegandolo alla data di scadenza dell'AIA, cioè al **23 agosto 2023**.

Dunque, a fronte di una proroga per l'attuazione del Piano ambientale fino al 2023, operata dal [D.L. n. 244/2016](#), l'[articolo 2, comma 6, del D.L. n. 1 del 2015](#) manteneva invece l'esimente dalla responsabilità penale e amministrativa per i dirigenti di ILVA fino alla scadenza di 18 mesi dall'entrata in vigore del DPCM del 2017 (marzo 2019).

Interpellata sull'interpretazione di queste disposizioni dal Ministero dello Sviluppo economico, l'Avvocatura dello Stato, in un parere reso il 21 agosto 2018 ([pubblicato sul sito del MISE](#)), ha sostenuto che «l'esimente di cui all'art. 2, comma 6 cit. operi per tutto l'arco temporale in cui l'aggiudicatario sarà chiamato ad attuare le prescrizioni ambientali impartite dall'amministrazione», per cui «detto arco temporale risulterà quindi coincidente con la data di scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità (23 agosto 2023)».

E' quindi successivamente intervenuto - nell'attuale legislatura - l'[articolo 46 del D.L. n. 34 del 2019](#), che ha limitato dal punto di vista oggettivo l'esonero da responsabilità alle attività di esecuzione del c.d. piano ambientale, escludendo l'impunità per la violazione delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ha individuato nel **6 settembre 2019 il termine ultimo di applicazione dell'esonero da responsabilità**.

Poco dopo, l'articolo 14 del [D.L. 3 settembre 2019, n. 101](#), convertito con modificazioni dalla [L. 2 novembre 2019, n. 128](#) (in G.U. 02/11/2019, n. 257), è intervenuto sulla disposizione ([comma 6 dell'art. 2 del D.L. 1/2015](#), modificato dal [D.L.n.34/20219](#)) che prevedeva l'**esclusione della responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente** (e dei soggetti da questi delegati) dell'ILVA di Taranto in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale. In particolare, il decreto legge è intervenuto sia in merito all'ambito oggettivo dell'esonero da responsabilità, con riguardo alle condotte scriminate, sia in merito all'ambito temporale dell'esimente da responsabilità penale e amministrativa che, per i soli acquirenti o affittuari (e per i soggetti da questi delegati), **veniva prorogata dal 6 settembre 2019 alla scadenza delle singole prescrizioni del Piano ambientale** alle quali la condotta fosse riconducibile. L'articolo 14 è stato poi **soppresso nel corso dell'esame parlamentare**.

Il **4 novembre 2019** la società **ArcelorMittal** ha formalmente **notificato ai commissari straordinari la volontà di recedere dal contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami d'azienda del Gruppo ILVA**. Il recesso è stato motivato in ragione del venir meno della protezione legale prevista dall'[articolo 2 del D.L. n. 1 del 2015](#), quale presupposto essenziale del contratto su cui l'affittuario aveva fatto esplicito

affidamento.

A valle di detta missiva, il **5 novembre 2019**, è stato notificato all'organo commissariale di ILVA un atto di citazione presso il Tribunale di Milano, con il quale ArceolorMittal domanda in via principale di accertare e dichiarare l'efficacia del diritto di recesso, esercitando gli effetti dell'articolo 27.5, del contratto, e, in via subordinata, di pronunciare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, ovvero, in base ai principi in tema di presupposizione, in via di ulteriore subordine, di annullare il contratto per dolo o di risolvere il contratto per inadempimento di ILVA in amministrazione straordinaria, ovvero per eccessiva onerosità sopravvenuta, ovvero ancora in forza delle clausole risolutive espresse contenute nei singoli contratti di affitto attuativi

Il **7 novembre 2019**, il **Ministro dello sviluppo economico**, Stefano Patuanelli, ha reso all'Aula della Camera dei deputati una [informativa urgente sulla situazione del Gruppo siderurgico](#). Il Ministro ha espresso la posizione del Governo sulla questione, evidenziando che il diritto di recesso disciplinato in contratto conseguirebbe esclusivamente da provvedimenti giudiziari, amministrativi o legislativi che comportassero l'annullamento totale o parziale del piano ambientale, tale da rendere impossibile l'esercizio dello stabilimento, ovvero la modifica dello stesso DPCM, tale da rendere non più realizzabile sotto il profilo tecnico ed economico il piano industriale. Presupposto necessario per l'applicazione dell'articolo 27.5 del contratto, sarebbe un intervento sul piano ambientale e sul [DPCM 29 settembre 2017](#) e non un qualsiasi altro intervento anche normativo che non impatti su tale DPCM.

Nel corso dell'[audizione informale tenutasi il 12 febbraio 2020](#) presso le Commissioni riunite X e VIII della Camera dei deputati, i Commissari straordinari del gruppo ILVA in A.S. hanno comunicato che - conseguentemente alla notifica di ILVA - è stato presentato presso il Tribunale di Milano un ricorso ex [art.700 c.p.c.](#) per evitare lo spegnimento degli impianti e la restituzione dell'azienda. I medesimi Commissari hanno inoltre informato circa un'**interlocuzione con i vertici di Arcelor Mittal ai fini di un accordo modificativo del contratto** di affitto con obbligo di acquisto, già stipulato con la Società.

Da notizie di stampa si è appreso di un **accordo** concluso il **4 marzo 2020** tra ILVA in amministrazione straordinaria e ArcelorMittal, finalizzato alla cessazione del contenzioso giudiziario tra le parti, alla modifica del contratto di affitto e acquisizione, nonché all'adozione di un nuovo piano industriale nell'ottica di una progressiva decarbonizzazione dell'impianto di Taranto.

Si vedano, a tale proposito, le dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri ([Comunicato stampa n. 39 del 4 marzo 2020](#)).

Finanziamenti ed interventi di sostegno a favore del Gruppo ILVA

ILVA S.p.A. è stata autorizzata a beneficiare delle seguenti **erogazioni statali**:

- **prestito statale di 300 milioni di euro** - concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 191/2015, come da ultimo modificato dall'articolo 1, co. 1, lett. a), del D.L. n. 98/2016 - **per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie** del Gruppo ILVA.

L'articolo 1 del D.L. n. 243/2016 ha modificato la tempistica di **restituzione** allo Stato dell'importo di **300 milioni** a favore di **ILVA S.p.A.**, fissandola entro **60 giorni** dalla data di **efficacia della cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali** di ILVA, e non più a decorrere dal decreto di cessazione dell'esercizio di impresa nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria cui ILVA è assoggettata (comma 1, lettera a)).

prestito statale autorizzato fino a **800 milioni di euro** di cui fino a **600 milioni** di euro nel **2016** e fino a **200 milioni di euro** nel **2017** - ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis* del D.L. n. 191/2015 successivamente modificato dall' art. 2, comma 1, D.L. n. 98/2016 e da ultimo dall'articolo 1, comma 609, lett. a) e b) della legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) - **per l'attuazione e la realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria** dell'impresa. Il prestito autorizzato nella misura complessiva di 800 milioni di euro non è stato del tutto erogato, risultando **effettivamente concessi ad ILVA 266 milioni di euro** (cfr. comunicato stampa del MISE del [5 giugno 2017](#)).

Con riferimento all'estinzione del prestito in questione, essa ha trovato disciplina nel D.L. n. 91/2017, in ragione del rientro in Italia delle **somme** rinvenienti **dall'esito di procedimenti penali** nei confronti di azionisti e amministratori di società del Gruppo per fatti anteriori al suo commissariamento. Il citato D.L. ha disposto che, a valere su tali somme, secondo il meccanismo ivi delineato, si procede all'estinzione del credito statale. La **restituzione** del suddetto finanziamento, a valere sulle somme rinvenienti dall'operazione di prestito obbligazionario, **è stata completata** nel corso del mese di **gennaio 2018**.

Lo Stato è inoltre intervenuto **fornendo garanzia** statale su finanziamenti/obbligazioni che l'organo commissariale è stato autorizzato a contrarre: in tal senso dispone l'articolo 3, comma 1-*ter*, del D.L. n.1/2015 che ha autorizzato l'organo commissariale a contrarre finanziamenti per **400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato**.

Il finanziamento di 400 milioni è stato concesso - per la realizzazione degli **investimenti necessari al risanamento ambientale** - da tre istituti finanziari: **Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.** (società a controllo pubblico), **Intesa Sanpaolo S.p.A.** e **Banco Popolare Società Cooperativa**.

Infine, **Fintecna S.p.A.**, società totalmente partecipata da Cassa depositi e prestiti S.p.A., ha proceduto alla liquidazione di **156 milioni di euro** ad ILVA S.p.A. - connessi alla **liquidazione dell'obbligazione** relativa ai danni ambientali, di cui al contratto di privatizzazione del 1995 - a titolo di risoluzione della controversia con la stessa ILVA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 1/2015.

Il legislatore ha anche adottato **forme alternative di intervento e sostegno**, per le specifiche attività di risanamento dei territori e di sostegno alla popolazione interessata dall'emergenza ambientale e sanitaria nell'area dell'ILVA di Taranto, quali quelle contenute nel D.L. n. 63/2011, D.L. 1/2015 e Legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) disponendo a tal fine l'**utilizzo di somme sottoposte a sequestro o oggetto di confisca nell'ambito o all'esito dei procedimenti penali pendenti** nei confronti di soggetti, coinvolti a vario titolo nell'amministrazione e gestione dello stabilimento ILVA di Taranto. L'utilizzo di tali somme (pervenute a maggio 2017 in Italia dai *trustee* esteri presso i quali erano depositate) è stato disciplinato dal D.L. n. 91/2017.

Si evidenzia che la Commissione UE, ha deciso di avviare, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), un'**investigazione formale per accertare l'esistenza di possibili aiuti di Stato verso l'impresa in questione realizzati attraverso le misure legislative sopra indicate** (cfr. [comunicato stampa del 20 gennaio 2016](#), con la quale si dà menzione dell'avvio della procedura).

L'indagine della Commissione è stata estesa, nel corso del 2016, al prestito di 300 milioni concesso alla Società ai sensi del D.L. n. 191/2015, come convertito in legge n. 13 del 1° febbraio 2016, e si è conclusa il 21 dicembre 2017 (cfr. relativo [comunicato stampa](#)), con l'adozione da parte della Commissione UE della [Decisione 2018/1498](#).

La Commissione ha confermato che **due delle misure esaminate hanno conferito all'ILVA un vantaggio indebito**, in violazione delle norme UE sugli aiuti di Stato. L'Italia ha concesso tale sostegno all'ILVA nel 2015, nel periodo dell'apertura della procedura d'insolvenza. In particolare, il sostegno riguarda:

- le condizioni finanziarie relative alla *garanzia statale sul prestito di 400 milioni di euro* ai sensi dell'articolo 3, comma 1-*ter* del D.L. n. 1/2015
- il *prestito pubblico di 300 milioni di euro* di cui all'articolo 1, comma 3 del D.L.n. 191/2015.

I predetti importi sono stati utilizzati - secondo la Commissione - per finanziare il fabbisogno di liquidità dell'ILVA relativo alle sue attività commerciali e non per sopperire ai costi della bonifica ambientale.

Entrambe le misure sono state concesse a condizioni più favorevoli rispetto alle condizioni di mercato e hanno avvantaggiato l'ILVA rispetto agli altri produttori di acciaio dell'UE, che devono finanziare a proprie spese le operazioni correnti e gli interventi di ristrutturazione.

In quanto beneficiaria di fondi pubblici concessi dall'Italia sotto forma di garanzie o finanziamenti, l'ILVA deve ora - secondo la Commissione europea - rimborsare circa 84 milioni di euro di aiuti (interessi esclusi), corrispondenti alla differenza tra le condizioni finanziarie del prestito e della garanzia di cui l'ILVA ha beneficiato e le condizioni prevalenti sul mercato. Inoltre, per quanto riguarda il futuro, le condizioni di concessione del prestito e della garanzia dovranno essere adeguate alle condizioni di mercato.